

## Luigi XV e il «discorso della flagellazione»

Il 3 marzo 1766, lo scontro che si consumava, in seno alla monarchia assoluta, tra la Corona e i suoi Parlamenti raggiunse il suo apice nella cosiddetta seduta della flagellazione: Luigi XV, infatti, flagellò pubblicamente il *Parlement* di Parigi facendo dare lettura di un discorso nel quale riprendeva una per una, al fine di confutarle, le tesi della *union des classes*, teoria secondo la quale i Parlamenti di Francia costituivano un'unica entità istituzionale, dotata del potere di rappresentare la nazione.

---

Ciò che è avvenuto nei miei Parlamenti di Pau e di Rennes non riguarda gli altri miei Parlamenti. Mi sono comportato nei confronti di queste due corti come richiedeva la mia autorità, e non devo renderne conto a nessuno.

Non avrei altra risposta da dare a tante rimostranze che mi sono state fatte a questo riguardo, se la loro riunione, l'indecenza dello stile, la temerarietà dei principi più erronei e l'ostentazione di espressioni nuove per caratterizzarli non manifestassero le conseguenze perniciose di questo sistema di unità che ho già proscritto e che si vorrebbe stabilire quale principio nel mentre si osa metterlo in pratica. Non sopporterò che si formi nel mio Regno una associazione che farebbe degenerare in una lega di resistenza il legame attuale dei medesimi doveri e delle obbligazioni comuni, né che si introduca nella monarchia un corpo immaginario che non potrebbe non turbare l'armonia. La magistratura non forma un corpo né un ordine separato dai tre ordini del regno; i magistrati sono miei funzionari, incaricati di sollevarmi dal dovere veramente regale di rendere la giustizia ai miei sudditi, funzione che li lega alla mia persona e che li renderà sempre raccomandabili ai miei occhi. Conosco l'importanza dei loro servizi; è dunque un'illusione, che non tende se non a minare la fiducia con falsi allarmi, immaginare un progetto elaborato per annientare la magistratura e supporre che essa abbia dei nemici presso il trono; i suoi soli e veri nemici sono coloro che nel suo stesso seno gli fanno tenere un linguaggio opposto ai suoi principi, coloro che gli fanno dire che tutti i Parlamenti formano un solo e medesimo corpo, distribuito in più classi, che questo corpo necessariamente indivisibile è l'essenza e la base della monarchia; che è la sede, il tribunale, l'organo della nazione; che è il protettore e il depositario essenziale della sua libertà, dei suoi interessi, dei suoi diritti; che ad essa risponde di tale deposito e che si comporterebbe in modo criminale se la abbandonasse; che è responsabile di tutte le parti del bene pubblico, non soltanto di fronte al Re, ma anche di fronte alla nazione; che è giudice tra il Re e il suo popolo; che, guardiano del reciproco legame, mantiene l'equilibrio del governo reprimendo egualmente gli eccessi della libertà e gli abusi del potere; che i Parlamenti cooperano con il potere sovrano nell'emanazione delle leggi; che essi possono talora liberamente affrancarsi da una legge registrata e considerarla legittimamente come non esistente; che devono opporre una barriera invalicabile alle decisioni che essi attribuiscono all'autorità arbitraria e chiamano atti illegali, nonché agli ordini che essi pretendono carpirli alla buona fede [del re], e che se ne risulta un contrasto di autorità è loro dovere ab-

bandonare le loro funzioni e dimettersi dalle loro cariche senza che le loro dimissioni possano essere accolte.

Tentare di erigere in principio delle novità così perniciose, è fare ingiuria alla magistratura, smentire la sua istituzione, tradire i suoi interessi e disconoscere le vere leggi fondamentali dello Stato. Come se fosse lecito dimenticare che soltanto nella mia persona risiede il potere sovrano, il cui carattere peculiare è lo spirito di consiglio, di giustizia e di ragione; che soltanto da me le mie corti traggono esistenza e autorità; che la pienezza di tale autorità, che esse esercitano esclusivamente in nome mio, rimane sempre in me e il suo uso non può mai essere rivolto contro di me; che a me soltanto appartiene il potere legislativo, senza dipendenze né spartizioni; che soltanto grazie alla mia autorità i magistrati delle mie corti procedono, non alla formazione, ma alla registrazione, pubblicazione ed esecuzione della legge, e che è loro permesso di farmi presente mediante rimostranze ciò che è dovere di buoni e fedeli consiglieri; che l'ordine pubblico emana interamente da me, che ne sono il guardiano supremo; che il mio popolo fa tutt'uno con me e che i diritti e gli interessi della nazione, di cui si osa fare un corpo separato dal monarca, sono necessariamente uniti con i miei e risiedono esclusivamente nelle mie mani.

**Fonte:** P. Alatri, *Parlamenti e lotta politica nella Francia del Settecento*, Laterza, Roma-Bari, 1977.